

## **REGOLAMENTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

ai sensi dell'art. 2 legge 14 gennaio 2013 n. 4

L'Associazione OLOCOUNSELING visto l'art. 2 legge 14 gennaio 2013 n. 4, gli artt.1, 3, 4, 20 dello Statuto, gli artt. 14, 15, 17, 18 del Codice di condotta, l'art. 16 del Regolamento Interno adotta il seguente Regolamento del Procedimento disciplinare.

### **ART. 1**

#### **PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI**

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati, in attuazione della legge professionale, dallo Statuto e dal Codice di Condotta sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri.

2. Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme del presente Regolamento.

3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei principi sovranazionali e costituzionali, in particolare di quelli del giusto processo e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

### **ART. 2**

#### **COMPETENZA**

Il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e art. 15 del Codice di condotta, esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti all'Associazione OLOCOUNSELING.

2. Partecipano al procedimento disciplinare i seguenti organi : il Presidente, il Consigliere Istruttore, il Consigliere dell'Archiviazione, il Collegio Giudicante, il Segretario e la Segreteria del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicante è composto da tre membri appartenenti al Collegio dei Probiviri. Il Consigliere Istruttore e il Consigliere dell'Archiviazione vengono nominati tra i membri appartenenti al Collegio dei Probiviri. La turnazione dei ruoli è annualmente stabilita con apposita tabella custodita nella Segreteria.

## Art. 3

### **INCOMPATIBILITA'**

Sussiste una causa di incompatibilità a partecipare al procedimento disciplinare quando:

- a) il componente del Collegio dei Probiviri ha interesse nella vertenza disciplinare;
- b) il componente del Collegio dei Probiviri è parente o affine sino al quarto grado, ovvero convivente o collega di studio o di unità organizzativa lavorativa dell'accusato, del suo difensore o della parte denunciante;
- c) esistono motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'accusato, con il suo difensore ovvero con la parte denunciante;
- d) il componente del Collegio dei Probiviri ha deposto nella vertenza come testimone;
- e) il componente del Collegio dei Probiviri ha svolto le funzioni di Consigliere Istruttore o di Consigliere dell'Archiviazione nella fase antecedente il giudizio;
- e) in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

## ART. 4

### **ASTENSIONE E RICUSAZIONE**

Il componente del Collegio dei Probiviri deve astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare se ricorre una causa di incompatibilità.

Nelle stesse ipotesi l'accusato può procedere alla sua riconsunzione in caso di mancata astensione.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri procede alla sostituzione del componente astenuto o riconsunto.

## ART. 5

### **NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE**

Il Segretario del Collegio dei Probiviri quando viene ricevuto un esposto, una segnalazione, una denuncia ovvero comunque acquisita notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente :

- a) provvedere alla iscrizione della notizia nel registro riservato, indicando eventualmente il nominativo del socio OLOCOUNSELING interessato;
- b) nominare il Consigliere Istruttore;
- c) darne informazione all'iscritto, invitandolo a presentare nella Segreteria le sue deduzioni nel termine di dieci giorni.

## ART. 6

### **ISCRIZIONE NEL REGISTRO RISERVATO**

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ordina di iscrivere in un registro la notizia ricevuta o acquisita indicando il nominativo dell'interessato e la data di ricevimento della segnalazione.

2. Il registro, appositamente istituito, si trova custodito nella Segreteria del Collegio dei Probiviri ed è strettamente riservato.

## ART. 7

### **DIVIETO DI CANCELLAZIONE**

Dal giorno della iscrizione della notizia nel registro riservato e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soci OLOCOUNSELING, neanche a seguito di sue dimissioni.

## Art. 8

### **DIRITTI DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Il socio OLOCOUNSELING si intende sottoposto a procedimento disciplinare dal momento in cui il suo nominativo viene iscritto nel registro riservato. In questo momento assume la qualità di accusato con possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciuti nel presente Regolamento in osservanza della Costituzione e della Convenzione Europea per la tutela dei diritti umani.

2. L'accusato esercita i suoi diritti personalmente o tramite persona di sua fiducia espressamente nominata e delegata .

3. In tutte le fasi del procedimento disciplinare l'accusato può avvalersi dell'assistenza e rappresentanza di un difensore, scelto tra le persone di sua fiducia. La difesa tecnica non è obbligatoria.

4. L'accusato ha diritto di essere informato e di partecipare personalmente al procedimento, di rappresentare un legittimo impedimento a comparire ed ottenere in tal caso il rinvio dell'attività. Il procedimento prosegue regolarmente in caso di assenza ingiustificata dell'accusato o del suo difensore.

5. L'accusato ha diritto di consultare ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento, ivi comprese le decisioni conclusive.

6. L'accusato esercita il suo diritto di difesa, ivi compreso il diritto alla prova, in ogni fase del procedimento.

## ART. 9

### **ARCHIVIAZIONE IMMEDIATA**

Il Consigliere Istruttore, valutati gli atti a corredo della notizia dell'illecito disciplinare e le deduzioni presentate dall'accusato, può richiedere al Consigliere dell'Archiviazione di emettere senza formalità il provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.

2. In ipotesi di archiviazione il Segretario del Collegio dei Probiviri trasmette all'iscritto interessato copia del provvedimento di archiviazione, con l'avviso della possibilità di estrarre copia degli atti relativi all'esposto oggetto di iscrizione nel registro riservato.

3. Il soggetto che ha presentato l'esposto o la segnalazione ha diritto di ottenere copia del provvedimento di archiviazione.

## ART. 10

### **FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE**

Qualora non venga disposta l'archiviazione immediata, il Presidente del Collegio dei Probiviri apre la fase istruttoria preliminare affidandone la conduzione al Consigliere Istruttore.

Il Consigliere Istruttore entro tre mesi dalla data di apertura della fase preliminare, completata l'attività istruttoria, deve compilare l'atto di citazione per il giudizio.

## ART. 11

### **ATTO DI CITAZIONE PER IL GIUDIZIO**

L'atto di citazione deve contenere:

- a) le generalità del socio sottoposto a procedimento disciplinare;
- b) l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, con l'indicazione degli articoli del Codice di condotta o dello Statuto o del Regolamento interno che si intendono violati;
- c) l'indicazione del giorno e dell'ora della comparizione davanti al Collegio giudicante;
- d) l'avvertimento che potrà essere assistito da un difensore, e che in caso di loro mancata presenza giustificata da legittimo impedimento, si procederà in loro assenza;
- e) l'indicazione delle prove testimoniali e documentali con la precisazione dei fatti cui esse si riferiscono;
- f) la data e la firma del Consigliere Istruttore.

2. Tra la data dell'atto e quella del giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a 40 giorni.

3. L'atto di citazione deve essere comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione e ricezione (a mano, fax, messaggio di posta elettronica certificata) almeno 20 giorni prima della data del giudizio.

## ART. 12

### **ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO**

L'accusato ha diritto di prendere visione degli atti, produrre memorie e deduzioni.

L'accusato che intende chiedere l'esame dei testimoni deve, a pena di inammissibilità, depositare almeno 7 giorni prima della data fissata per il giudizio, la lista contenente il nominativo e l'indicazione delle circostanze che saranno oggetto di testimonianza.

## ART. 13

### **REDAZIONE DEL VERBALE**

Il verbale è redatto dal segretario d'udienza sotto la direzione del Presidente del Collegio giudicante, ed è sottoscritto da entrambi.

2. Il verbale deve contenere:

- a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;

b) il nominativo dei componenti del Collegio giudicante, con l'indicazione delle rispettive funzioni

c) il nominativo delle parti presenti;

3. Il verbale è custodito nel fascicolo del procedimento.

#### ART. 14

### **CONTENUTO DEL VERBALE**

Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste effettuate dalle parti, le eventuali dichiarazioni rese dai presenti, i provvedimenti oralmente adottati dal Collegio giudicante.

#### ART. 15

### **DIRITTI DELLE PARTI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE**

Le parti hanno diritto di far inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il Presidente del Collegio giudicante può disporre che sia data lettura del verbale per verificarne la fedeltà e completezza.

#### ART. 16

### **GIUDIZIO DISCIPLINARE**

L'udienza si svolge in camera di consiglio, con esclusione del pubblico.

2. Prima di dare inizio al dibattimento, il Presidente del Collegio giudicante controlla la regolare costituzione delle parti.

3. L'accusato assiste all'udienza salvo giustificato motivo che ne consente il rinvio. In caso di assenza del difensore, non giustificata da legittimo impedimento, il Presidente dispone procedersi regolarmente.

4. Il Presidente dà lettura dell'accusa contenuta nell'atto di citazione e concede la parola alle parti per le richieste istruttorie.

5. Il Consigliere Istruttore espone i fatti e le risultanze della fase istruttoria preliminare con l'indicazione delle prove e successivamente il difensore illustra i fatti che intende provare con le prove richieste.

#### ART. 17

### **ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE**

Dopo l'ammissione delle prove richieste dalle parti inizia l'istruttoria dibattimentale.

2. I testimoni vengono sentiti nell'ordine stabilito ovvero nel diverso ordine concordato.

3. I documenti vengono acquisiti in ogni momento dell'istruttoria.

4. L'accusato decide se sottoporsi ad interrogatorio o rendere spontanee dichiarazioni; in ogni caso avrà parola per ultimo se ne fa domanda.

#### ART. 18

### **DISCUSSIONE FINALE**

Esaurita l'assunzione delle prove si apre la fase della discussione in cui il Consigliere Istruttore e il difensore illustrano le proprie ragioni ed espongono le proprie conclusioni.

2. Esaurita la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e il Collegio si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

#### ART. 19

### **PROVE UTILIZZABILI**

Ai fini della decisione sono utilizzabili:

a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'accusato;

b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;

c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento e non sia comparsa per testimoniare per giustificato motivo.

Ai fini della decisione non possono essere utilizzate prove diverse da quelle legittimamente acquisite.

#### ART. 20

### **DELIBERAZIONE**

Il Collegio giudicante emette immediatamente la sua decisione indicando il dispositivo nel provvedimento, con motivazione contestuale o differita entro il termine di 15 giorni.

2. Alla deliberazione concorrono le stesse persone fisiche che hanno partecipato al dibattimento.

3. La decisione non è appellabile.

#### ART. 21

### **DECISIONE DI NON LUOGO**

Il Collegio giudicante può deliberare il proscioglimento con la formula "non vi è luogo a provvedimento disciplinare".

#### ART. 22

### **DECISIONE DI CONDANNA**

Con la decisione che definisce il procedimento, il Collegio giudicante può infliggere una delle sanzioni disciplinari indicate nell'art. 17 del Codice di condotta, quantificate in osservanza dei criteri di cui all'art. 15 dello stesso Codice.

2. Il Collegio può deliberare :

a) il richiamo verbale nei casi di infrazioni lievi;

b) l'avvertimento formale quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che il socio si asterrà dal compiere altre infrazioni;

c) la sospensione dalla qualifica di socio per un periodo da due mesi a un anno a fronte di violazioni delle regole di condotta e dei principi statutari ritenute gravi e tali da non consentire l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento. La riammissione è condizionata dalla frequenza con profitto di corsi di formazione e/o aggiornamenti nei modi e tempi indicati nel provvedimento;



d) la sospensione dalla qualifica di socio a tempo indeterminato per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la sua permanenza nella Associazione

#### ART. 23

### **ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE**

La decisione è immediatamente esecutiva e la sua esecuzione viene curata dal Segretario del Collegio dei Probiviri.

2. La decisione esecutiva viene annotata nel fascicolo personale del socio sottoposto a procedimento disciplinare custodito nella Segreteria.

#### ART. 24

### **RAPPORTI CON IL PROCEDIMENTO PENALE**

Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

La notizia dell'esistenza di un procedimento penale a carico del socio comporta l'apertura del procedimento disciplinare sin dal momento in cui :

- a) viene esercitata l'azione penale;
- b) viene disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari personali.

#### ART. 25

### **SOSPENSIONE CAUTELARE**

Il Collegio dei Probiviri, in composizione collegiale nominata *ad hoc*, può disporre in via cautelare la sospensione dell'iscritto, previa sua audizione, quando l'autorità giudiziaria abbia disposto:

- a) una misura cautelare detentiva (284, 285, 286 c.p.p.) o interdittiva (artt. 288, 289, 290 c.p.p.), confermata in sede di impugnazione;

- c) una misura di sicurezza detentiva;
- d) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della consegna all'interessato del provvedimento che la infligge.

La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi:

- a) qualora il Collegio giudicante non deliberi, nel termine di sei mesi dalla irrogazione della sospensione cautelare, il provvedimento sanzionatorio;
- b) qualora il Collegio giudicante deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
- c) qualora il Collegio giudicante disponga l'irrogazione delle sanzioni del richiamo verbale e l'avvertimento formale.

La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche d'ufficio in ogni momento qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull'istanza di revoca o di modifica presentata dall'interessato è competente a pronunciarsi il Collegio in composizione diversa da quella che ebbe a disporre il provvedimento cautelare.

## ART. 26

### **RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Il procedimento disciplinare è riaperto:

- a) quando è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per lo stesso identico fatto, l'Autorità Giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. In questo caso anche nel procedimento disciplinare deve essere pronunciato un proscioglimento;
- b) quando è stato pronunciato in sede disciplinare un proscioglimento e l'Autorità Giudiziaria penale, per lo stesso fatto, ha emesso invece sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non siano stati valutati dal Consiglio dei Probiviri. In questo specifico caso i nuovi fatti saranno liberamente valutati dal Collegio disciplinare.